



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)

Atto N. 256

Seduta del 19.09.2019

OGGETTO: Costituzione in giudizio per resistere avverso il ricorso promosso, previa sospensiva, innanzi al TAR_S_CT da N s.r.l.. Nomina difensore.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Settembre alle ore 12,30, nella Sede Municipale si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
Dott. Filippo Dispenza	X	
Dott.ssa Giovanna Termini		X
Dott. Gaetano D'Erba	X	

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Valentino Pepe

La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di deliberazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica .

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa.
Vittoria, 13 settembre 2019

Il Dirigente
F.to avv. Angela Bruno

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di deliberazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile .

L'importo della spesa di _____ è imputata al
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 13 SET, 2019

Il Dirigente
F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

LA DIREZIONE AVVOCATURA

Visto il ricorso, notificato a mezzo pec e acquisito al prot. gen. al n. 36226 del 3 settembre 2019 e notificato, altresì, in pari data tramite l'Ufficiale giudiziario e acquisito al prot. gen. n. 36236, promosso, previa sospensiva, innanzi al TAR-CT da N s.r.l. contro il Comune di Vittoria e nei confronti dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e della O. F. S s.r.l. **"Per l'annullamento, previa sospensione: 1)** della "Comunicazione di non ammissione alla procedura di concorso di cui al Verbale n. 8 della Seduta Pubblica del 05.07.2019" prot. n. 35019 del 21/08/2019, trasmessa alla ricorrente in pari data a mezzo pec; **2)** del Verbale n. 8 del 05/07/2019, pubblicato in data 16/08/2019 sul sito istituzionale del Comune di Vittoria, dal quale si evince che all'esito dell'esame della busta n. 1 la ditta N s.r.l. non è stata ammessa alla procedura; **3)** di tutti gli atti di gara e di tutti i verbali, ove intesi a disporre l'esclusione dalla procedura dalla ditta ricorrente, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto e non menzionato, ivi comprese le concessioni, le assegnazioni ed ogni ulteriore provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive; **ove occorra: 4)** - della delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, con i poteri della Giunta Comunale, di <<Indizione procedura a evidenza pubblica tramite bando di gara per la formazione di graduatorie ai fini dell'assegnazione in "Concessione di n. 74 (settantaquattro) posteggi di vendita, all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona 101">>, n. 8 del 08/01/2019, pubblicata sull'albo pretorio comunale dal 09/01/2019 al 23/01/2019; - del <<Bando di concorso per l'assegnazione in Concessione di n. 74 (settantaquattro) posteggi di vendita, ai sensi del "Regolamento comunale per il mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli" CIG: , pubblicato sul sito comunale ed in GURI in data 25/01/2019; - della Determinazione del Dirigente della Direzione Sviluppo Economico del Comune di Vittoria n. 582 del 26/03/2019, con la quale l'ente ha fornito chiarimenti integrativi al bando; - della Determina Dirigenziale n. 74/2019, e degli atti di pubblicazione del bando; - del Protocollo di Azione siglato in data 06/11/2018 dall'ANAC e dal Comune di Vittoria; - della Determinazione del Dirigente della Direzione Sviluppo Economico del Comune di Vittoria n. 359 del 20/02/2019, con la quale l'ente ha fornito chiarimenti ed integrato il bando; - della Determinazione del Dirigente della Direzione Sviluppo Economico del Comune di Vittoria n. 5 del 08/01/2019 e dei relativi allegati; - di tutte le note e gli atti che hanno condotto all'approvazione del Protocollo di Azione siglato dall'ANAC e dal Comune di Vittoria; **- di tutti i superiori atti indicati al punto n. 4)** ove intesi a consentire l'esclusione delle ditte partecipanti per il mancato rispetto di requisiti formali per la presentazione delle domande e per la presunta "commistione fra la documentazione amministrativa e quella tecnica" e, in conseguenza, per la presunta "violazione del principio della segretezza"; **5)** comunque di tutti gli atti già impugnati nel giudizio n. 248/2019 R.G. dinanzi al TAR Catania e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, legati alla esclusione della ditta ricorrente ed alla approvazione del Bando di concorso di assegnazione di 74 posteggi ed al Regolamento del M O. ove intesi a consentire e/o a disporre l'esclusione della ditta in ragione del presunto mancato rispetto di requisiti formali per la presentazione delle domande e per la presunta "commistione fra la documentazione amministrativa e quella tecnica" e, in conseguenza, per la presunta "violazione del principio della segretezza".

Vista la relazione della Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche, prot. 930/SSE del 13 settembre 2019, con la quale - premesso il richiamo alle disposizioni del bando inerenti la documentazione da inserire nella busta N. 1 - viene specificato che: "il chiarimento ... sulla

documentazione da inserire nella Busta N. 1 v'è letto in stretta connessione con il dispositivo dell'Art. 4 (che è chiarissimo sulla distinzione della Busta N. 1 e Busta N. 2), trattandosi, inequivocabilmente, di un rimando ad un articolo precedente del "Bando".

In questo senso il chiarimento non può che intendere come "documentazione richiesta" la documentazione amministrativa, infatti, all'art. 4 si dice che all'istanza di partecipazione va allegata la documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa i requisiti soggettivi, dichiarazioni riguardanti ulteriori requisiti per la partecipazione al bando, la cauzione provvisoria).

Pertanto, il chiarimento, ha come obiettivo di precisare che tutta la documentazione amministrativa, di cui all'art. 6, deve trovare posto nella Busta 1.

A riprova di ciò, il chiarimento parla di ".....documentazione richiesta all'art. 6 " e non di tutta la documentazione richiesta dall'art. 6 e ciò al fine di chiarire che solo la documentazione amministrativa deve essere inserita nella busta 1.

Coerentemente con ciò e a riprova di quanto la *lex specialis* di gara sia rigorosa con l'inviolabilità del principio della segretezza dell'offerta tecnica, oltre a quanto previsto agli artt. 4 e 6 in maniera inequivoca sul contenuto delle buste 1 e 2, all'art. 7 prevede che l'Offerta Tecnica a tutela della segretezza debba essere aperta in seduta riservata. (Vedi art. 7 pago 10 ultimo paragrafo "Successivamente la Commissione procede in seduta non pubblica all'apertura della Busta n. 2..... ")

Dagli atti pubblicati si evince che, la Commissione esaminatrice, come si evince dai verbali di gara, ha applicato in tutte le fasi di gara, tale principio con estremo scrupolo.

A riprova della chiarezza delle regole di partecipazione alla gara, si evidenzia che: solo 4 partecipanti su 79 hanno inserito la documentazione dell'offerta tecnica dentro la busta 1 contenente la documentazione amministrativa.

Si evidenzia ulteriormente che le regole della *lex specialis* vincolano rigidamente la S.A., obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara nel corso della procedura (CdS sez. III n. 290/2014, CdS sez. III n. 431/2017)".

Ritenuta, pertanto, la piena legittimità dell'azione amministrativa, improntata alla necessità di garantire i principi di trasparenza, integrità e partecipazione posti a garanzia degli atti emanati.

Ravvisata, per le motivazioni sopra addotte, la necessità di resistere in giudizio avverso il superiore ricorso, atteso che lo stesso appare inammissibile, infondato e privo di pregio giuridico.

Tutto ciò premesso, per gli altri motivi che saranno dedotti e per i provvedimenti conseguenziali.

PROPONE

- 1) Costituirsi in giudizio per resistere avverso il ricorso promosso innanzi al TARs-CT, previa sospensiva, da N s.r.l..
- 2) Nominare un difensore per il Comune di Vittoria.
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa.

Il Collaboratore amm.vo
F.to Renata Catania

Il Responsabile di P.O.
F.to dott.ssa Virna Mandarà

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la superiore proposta di deliberazione in oggetto;
Visto L'OREL in vigore;
Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi compententi dirigenti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:
presenti n. 2 (Su)
assenti n. 1 (Umb)
votanti n. 2 (Su)
voti favorevoli n. 2 (Su)
voti contrari n. 1 (U)
astenuti n. 1 (U)

DELIBERA

- 1) Costituirsi in giudizio per resistere avverso il ricorso promosso innanzi al TARS-CT, previa sospensiva, da N s.r.l..
- 2) Nominare un difensore per il Comune di Vittoria.
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del Sindaco

Visto il superiore dispositivo, nomina difensore dell'Ente l'Avv. Bruno Angela

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL COMMISSARIO
F.to **Prefetto Dott. Filippo Dispenza**

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Vista la nomina

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 2 (due)

assenti n. 1 (uno)

votanti n. 2 (due)

voti favorevoli n. 2 (due)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 0 (zero)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 6 della legge regionale n.11 del 2015, considerato che trattasi di atti legali con termini di scadenza perentori.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Filippo Dispenza

~~f.to Dott.ssa Giovanna Termini.....~~

f.to Dott. Gaetano D'Erba.....

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Valentino Pepe

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 20.09.2019

al 04.10.2019

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....



SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Vittoria li, 19 SET. 2019

f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Valentino PEPE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 20.09.2019

al 04.10.2019

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 19 SET. 2019

☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li 19 SET. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Dott. Valentino PEPE

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL FUNZIONARIO DELEGATO